

SPECIALE MISURE ANTICRISI

Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale

Di seguito una rassegna di alcune disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 185 entrato in vigore il 29 novembre 2008, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienti

La norma prevede per il 2009 la concessione di un bonus straordinario per lavoratori dipendenti, pensionati e non autosufficienti, anche se titolari di alcuni altri redditi, purchè diversi da quelli derivanti dall'esercizio per professione abituale di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Il beneficio va da Euro 200,00 a Euro 1.000,00.

Detassazione degli straordinari

Viene prorogata per il 2009 la tassazione agevolata dei premi di produttività di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 2 del D.L. n. 93 del 2008. Non è prevista la proroga dell'agevolazione legata alle somme corrisposte per gli straordinari precedentemente in vigore. La tassazione nella misura del 10% spetta entro il limite di Euro 6.000,00 annui per coloro che non hanno percepito, nel corso del 2008, redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 35.000 euro.

Deduzione dalle imposte dirette di una quota parte dell'IRAP

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008 è possibile dedurre il 10 per cento dell'Irap dall'Ires. Tale percentuale è riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall'art. 11.

Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo

In via sperimentale e per il triennio 2009-2011 è introdotta la possibilità di pagare l'Iva non al momento dell'emissione della fattura ma all'effettivo incasso della stessa. L'imposta diviene comunque esigibile decorso un anno

dal momento di effettuazione dell'operazione. Tale agevolazione non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta e a coloro che adottato il meccanismo di inversione contabile (reverse charge). Per beneficiare dell'esigibilità differita, la fattura relativa alla cessione o prestazione dovrà riportare apposita annotazione, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dall'art. 6, comma 5, primo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972. L'efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Revisione congiunturale speciale degli studi di settore

Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica in atto, la disposizione in commento prevede la possibilità di integrare gli studi di settore con decretocdel Ministero dell'economia e finanze previo parere della Commissione degli esperti. Tale integrazione, tiene conto anche dei dati di contabilità nazionale e di tutti quei dati forniti da istituti o enti specializzati nell'analisi economica, nonché di tutti i suggerimenti espressi dagli Osservatori regionali.

Modifica alla disciplina dei conferimenti d'impresa

Viene prevista un'ulteriore possibilità rispetto a quella contemplata nel comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR. Si ricorda che il comma 2-ter dell'art. 176 ha previsto un tributo opzionale attraverso il quale la società conferitaria può procedere alla eliminazione o alla riduzione del disallineamento tra i valori civilistici e quelli fiscali relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali, compreso l'avviamento. In pratica, la società conferitaria, pagando un'imposta sostitutiva potrà vedersi riconosciuti fiscalmente i valori civilistici attribuiti in bilancio relativi all'azienda ricevuta in conferimento.

L'imposta sostitutiva (dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP) è pari a:

- 12% sulla parte di valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- 14% sui valori compresi fra 5 e 10 milioni;
- 16% per la parte eccedente i 10 milioni.

Rivalutazione dei beni d'impresa

Il comma 16 dell'articolo 15 del decreto in commento prevede la possibilità sia per le società di capitale che di persone di rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, risultanti dal bilancio del periodo in corso al 31 dicembre 2007.

Tale rivalutazione:

- deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
- deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea,
- deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Compensazione su F24 per crediti superiori a 10.000 euro

Sono definitivamente abrogate le disposizioni che prevedevano la preventiva autorizzazione alla compensazione in F24 per importi superiori a 10.000 euro. La norma era subordinata ad un provvedimento, di fatto mai emanato.

Ravvedimento operoso

Sono ridotte le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso. In particolare:

- la sanzione dovuta nel caso di ravvedimento nei trenta giorni, è ridotta da un ottavo ad un dodicesimo;
- la sanzione dovuta nel caso di regolarizzazione di errori entro il termine di presentazione della dichiarazione o entro un anno dall'omissione o errore, è ridotta da un quinto ad un decimo;
- la sanzione dovuta nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ridotta da un ottavo ad un dodicesimo.

Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica

Per tutte le società e professionisti è introdotto l'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata. In particolare, per le nuove imprese costituite in forma societaria, tale indicazione deve essere effettuata in sede di domanda di iscrizione al registro delle imprese; le imprese già costituite devono effettuare tale comunicazione entro 3 anni. I professionisti iscritti in albi ed elenchi, effettuano la medesima comunicazione ai rispettivi ordini e collegi, i quali pubblicano un elenco completo consultabile telematicamente.

Sono abrogate le disposizioni del D.P.R. n. 68/2005 che disciplinavano l'utilizzo della posta certificata quale facoltà.

Accertamento con adesione

Cambia, dal 1° gennaio 2009, l'accertamento con adesione. Il comma 1 dell'articolo 27, prevede una integrazione delle informazioni contenute nell'invito al contribuente, inviato dall'Ufficio. In particolare, devono essere indicate:

- le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori somme.

In caso di adesione all'invito, il contribuente invia una comunicazione all'ufficio e provvede al versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Nella comunicazione deve essere indicato il numero delle rate, in caso di pagamento rateizzato, ed allegata la quietanza del pagamento della prima o unica rata. In caso di adesione, la misura delle sanzioni (previste in generale in un quarto del minimo) è ridotta alla metà. Il pagamento delle somme dovute, in caso di versamento rateizzato, non comporta la prestazione delle garanzie; sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse al saggio legale calcolato dal giorno successivo al versamento della prima rata. Tali disposizioni migliorative non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, per i quali non è stata effettuata adesione e con riferimento alle maggiori imposte relative alle violazioni che consentono l'emissione degli accertamenti parziali.

Monitoraggio dei crediti d'imposta

Tutti i crediti d'imposta vigenti alla data del 29 novembre 2008 sono sottoposti al monitoraggio di cui al D.L. 138/2002. Tali crediti possono quindi essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti dalle specifiche disposizioni. Il contribuente potrà fruirne fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. Relativamente ai diritti quesiti, vengono previste apposite precisazioni relativamente al credito d'imposta per spese per attività di ricerca e per gli interventi di riqualificazione energetica.

Circoli privati

Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 (non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi) a favore delle associazioni, consorzi ed enti non commerciali viene subordinato alla trasmissione, all'Agenzia delle Entrate, dei dati e delle notizie rilevanti, da effettuarsi tramite un apposito modello che dovrà essere approvato dall'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio 2009.

Velocizzazione tempi di pagamento della P.A.

L'articolo 9, comma 3, del Decreto, prevede l'emanazione di uno specifico Decreto ministeriale per l'individuazione di strumenti che favoriscano la prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

La norma in questione, sembrerebbe voler introdurre, pertanto, alcuni strumenti di "certificazione" dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione al fine di rendere più agevole la "scontabilità" bancaria dei crediti stessi, rendendoli maggiormente garantiti, ciò al fine di promuovere una tendenziale riduzione del costo, per le imprese, del servizio bancario di anticipazione degli importi da incassare.

A tale proposito, deve essere ricordato che è attualmente in vigore, nel nostro ordinamento, il Decreto Legislativo n. 231/2002, il quale, in recepimento della Direttiva 2000/35/CE fissa una procedura organica, applicabile anche alla Pubblica Amministrazione, in materia di termini di pagamento e di conseguenze legali automatiche in caso di ritardo o mancato pagamento.

In relazione alla esigenza di velocizzare, pertanto, il pagamento da parte della P.A., Confartigianato ritiene che, seppur appaia utile introdurre un meccanismo che faciliti il ricorso al credito bancario in anticipazione di un pagamento dovuto, debbano essere previsti più efficaci strumenti che consentano alle imprese di recuperare tempestivamente quanto dovuto, soprattutto in costanza dell'attuale momento di congiuntura negativo.

Per tale ragione, a nostro avviso, andrebbe introdotto uno strumento automatico di compensazione di debiti/crediti – a qualunque titolo – nei confronti della Pubblica Amministrazione, che consentirebbe alle imprese di recuperare immediatamente liquidità, in presenza di un credito certo ed esigibile, attraverso il ricorso alla compensazione con somme dovute, a qualunque titolo, alla P.A. stessa.

Visita il sito Web di Confartigianato imprese di Viterbo
www.confartigianato.vt.it

Questa mail è inviata in quanto l'indirizzo di destinazione risulta nell'elenco di coloro che hanno richiesto di ricevere la newsletter di Confartigianato imprese di Viterbo oppure l'indirizzo di destinazione risulta nell'elenco di coloro che hanno richiesto servizi o informazioni all'Associazione di categoria o ad altri Enti collegati. Per non ricevere in futuro questa newsletter è sufficiente manifestare la propria intenzione di rimuoverlo dalla lista.